

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELINI, VALSECCHI Pasquale, TORELLI, BERMANI, FERRARI, RICCI, POZZAR, DALVIT, MORANDI, TREU, FENOALTEA, FERRONI, CIPELLINI, ALBERTINI, MAZZOLI e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1970

Disciplina della professione sanitaria ausiliaria dell'odontotecnico

ONOREVOLI SENATORI. — È impensabile un progresso del settore dell'assistenza dentistica nel nostro Paese, se i rapporti fra le due categorie degli odontoiatri e degli odontotecnici, chiaramente ostili da oltre quarant'anni, e cioè dal 1928, epoca dell'emanazione del vigente regolamento, non diventeranno di leale e sincera collaborazione.

Anche per gli odontotecnici, come per tutto il personale non medico, è indispensabile che sia risolto il problema di base delle funzioni, nonché la democratizzazione dei rapporti tra personale medico e personale non medico, sì che questi possa porsi come collaboratore e non più come semplice esecutore di ordini.

È pure necessario, naturalmente, che anche la formazione professionale dell'odontotecnico sia adeguata a questa nuova situazione: che sia cioè migliorata ed elevata come richiesto anche dal progresso tecnologico dell'odontotecnica, attraverso una nuova strutturazione della sua preparazione scolastica.

D'altronde, l'ampliamento della scuola dell'obbligo porta inevitabilmente i giovani ad orientarsi verso scuole medie superiori.

Nell'articolo 1 di questo nostro disegno di legge, diretto a disciplinare l'attività professionale ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico, si è inteso istituire un ordinamento scolastico ispirato ai principi ed ai criteri sopraesposti per la preparazione dell'odontotecnico. Viene previsto infatti un corso di studi al cui termine i giovani conseguono il diploma di odontotecnico, equipollente a tutti gli effetti a quelli rilasciati dagli istituti medi superiori.

Si tratta di perfezionare la riforma iniziata con la legge 27 ottobre 1969, n. 754, strutturando così definitivamente la durata del corso in cinque anni in modo che siano convenientemente armonizzate e distribuite le diverse materie.

Ovviamente nel nostro disegno di legge, sono poi definite le mansioni dell'odontotecnico, e questo avviene nell'articolo 2.

Questo articolo, come richiesto dal progresso tecnologico dell'odontotecnica e dalle esigenze della programmazione sanitaria — nel piano di riforma sanitaria nazionale preparato dall'apposita Commissione del Ministero della sanità, si parla di servizi odontoiatrici del distretto (la ripartizione

di base dell'Unità sanitaria locale) affidati al medico dentista affiancato dall'infermiere odontotecnico — prevede che l'odontotecnico collabori strettamente con il medico dentista, in tutte le varie fasi del processo tecnico relativo alla costruzione degli apparecchi odontoprotesici, dalla progettazione degli apparecchi stessi alla definitiva loro applicazione nella bocca dei pazienti.

A queste nuove mansioni l'odontotecnico è convenientemente preparato, e d'altronde egli le espleta sempre sotto il controllo del sanitario.

Nell'articolo 3 si sancisce quindi l'istituzione dei collegi e degli albi professionali degli odontotecnici, da effettuarsi in conformità alle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

Crediamo che sull'urgenza di far fronte a questa grave lacuna dell'ordinamento giuridico di una categoria di professionisti tecnici intermedi, che risulteranno ancor più e meglio qualificati con il nuovo corso scolastico articolato in cinque anni non possa esserci materia di discussione.

Con la suddetta disposizione relativa alla istituzione dei collegi e degli albi degli odontotecnici, riteniamo possano considerarsi ragionevolmente soddisfatte le attese della categoria per una normativa dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria dell'odontotecnico, socialmente equa e rispondente alle esigenze della moderna tecnologia odontotecnica.

* * *

Istanze provenienti da alcuni settori della categoria, e precisamente dagli anziani diplomati odontotecnici, e che coincidono con le reali condizioni attuali dell'assistenza dentistica nel nostro Paese, motivano l'inclusione degli articoli 4 e 5 delle norme transitorie.

È notorio che il numero dei medici dentisti italiani è molto piccolo, e che la carenza dell'assistenza dentistica è semplicemente spaventosa. La preparazione, il rap-

porto cioè ottimale fra medici dentisti e popolazione, dovrebbe essere secondo la Organizzazione mondiale della sanità di un medico dentista ogni mille abitanti: in Italia, dove « esistono circa seimila dentisti specialisti », si ha appena un dentista ogni diecimila abitanti.

La situazione è altrettanto noto che è resa tollerabile dall'attività di diversi odontotecnici diplomati anziani, che esercitano la dentistica pratica, però in via illegale, in quanto per l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria è necessaria, per la legislazione vigente (leggi del 1890 e n. 298, del 31 marzo 1912), la laurea in medicina.

Vi è poi l'articolo 11, del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, disciplinante le mansioni dell'odontotecnico, non meno antiquato ed irrazionale.

Recenti eventi di politica estera, e di importanza vitale per l'Italia, e che hanno anche inerza con il settore dell'assistenza dentistica, gli accordi per la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi dei professionisti, previsti e sanciti dai trattati della CEE, hanno poi reso ora di bruciante attualità il problema dell'assistenza dentistica medesima.

Il nostro Paese dovrà aprire le porte a molti dentisti francesi, olandesi, belgi, tedeschi non medici, e dovrà istituire secondo la Direttiva in merito della Commissione economica e sociale della CEE, studi universitari di odontoiatria e protesi dentaria, come le altre Nazioni della CEE stessa.

Potranno venire in Italia anche i dentisti pratici tedeschi, che in numero di oltre ventimila, hanno usufruito delle disposizioni di sanatoria della legge 31 marzo 1952 sull'esercizio dell'odontoiatria nella Repubblica federale della Germania, pur essendo anche loro sostanzialmente degli odontotecnici, che hanno seguito un semplice corso annuale sulle malattie della bocca e della mascella e sui medicamenti (articolo 8 della citata legge federale del 31 marzo 1952), come prevediamo anche noi nell'articolo 4 del presente disegno di legge.

Sarebbe irragionevole ed inumano non provvedere in tempo a favore dei dentisti pratici italiani anziani i quali non potrebbero per l'età avanzata intraprendere eventuali studi per un dottorato in medicina dentaria. D'altronde è ragionevolmente da prevedersi che la loro attività sarà necessaria ancora per diversi anni perchè è evidente che le conseguenze del nuovo ordinamento degli studi di odontoiatria e protesi dentaria non potranno farsi sentire entro breve periodo di anni.

Non si vede infine neppure quali potrebbero essere i motivi in linea medica e in linea giuridica, che dovrebbero ostare e far respingere un tale provvedimento quando già numerose disposizioni di sanatoria per l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria da parte degli odontotecnici dentisti pratici sono state emanate per ragioni di politica estera o per i motivi interni relativi alla cronica spaventosa carenza del numero dei medici dentisti, dal 1912 ad oggi.

Ultima, e certamente di più vasta risonanza nell'opinione pubblica, è quella contenuta negli ultimi accordi italo-austriaci: il cosiddetto pacchetto per l'Alto Adige.

Non si vorrà argomentare che i cittadini italiani di lingua tedesca dell'Alto Adige e i cittadini italiani, che numerosissimi si recano per ragioni turistiche in Alto Adige, non hanno diritto a veder tutelata la loro salute, se veramente fosse messa in pericolo dai dentisti pratici altoatesini.

È per tutti i motivi sopraesposti, onorevoli senatori, che sottoponiamo al vostro esame anche gli articoli 4 e 5 delle disposizioni transitorie di questo disegno di legge, che raccomandiamo alla vostra approvazione convinti che esso potrà offrire, oltre che un'equa risposta alle legittime attese della categoria degli odontotecnici, anche un aiuto alla soluzione dell'importante problema dell'assistenza dentistica nel nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di odontotecnico ha la durata di cinque anni ed al termine del corso stesso gli idonei conseguono il diploma di odontotecnico, equipollente a tutti gli effetti ai diplomi rilasciati dagli istituti medi superiori.

In linea transitoria viene concessa l'equiparazione al diploma di cui al comma precedente a tutti coloro che siano in possesso del titolo legale di odontotecnico comunque conseguito.

L'istituzione dei corsi scolastici per odontotecnici, che hanno sede presso gli istituti professionali, è autorizzata con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello della sanità.

Le disposizioni relative ai programmi di insegnamento ed allo svolgimento dei corsi scolastici per odontotecnici, sono emanate dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello della sanità con apposito Regolamento ministeriale, sentito il parere delle organizzazioni sindacali della categoria.

Art. 2.

Gli odontotecnici abilitati sono autorizzati a progettare ed a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria.

Inoltre è consentito agli odontotecnici abilitati di compiere, nell'esercizio della loro professione sanitaria ausiliaria, tutti gli atti concernenti la presa dell'impronta, la prova di congruenza e l'applicazione della protesi stessa, sul paziente.

Art. 3.

L'effettivo esercizio della professione sanitaria ausiliaria di odontotecnico è subordinato all'iscrizione al Collegio professionale degli odontotecnici, che dovrà essere costituito in ogni provincia, ed alla registrazione del diploma presso l'Ufficio d'igiene del comune nel quale il titolare intende esplicare la sua attività.

Al Collegio professionale saranno iscritti gli odontotecnici che abbiano conseguito il diploma ai termini della presente legge e che abbiano raggiunto la maggiore età e tutti coloro che abbiano conseguito il diploma o l'attestato di abilitazione in base alle norme precedentemente in vigore.

I Collegi professionali provinciali degli odontotecnici sono riuniti in Federazione nazionale. Ai Collegi professionali provinciali ed alla Federazione nazionale, sono estese le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

NORME TRANSITORIE

Art. 4.

In deroga alle disposizioni vigenti ed in via transitoria ed eccezionale, in considerazione dell'insufficienza numerica degli attuali esercenti l'odontoiatria in Italia ed al fine di colmare tale carenza, onde adeguarsi alle necessità di una più diffusa assistenza odontoiatrica e protesica alla popolazione, tutti coloro che, pur sprovvisti di regolare abilitazione giuridica, esercitano personalmente e notoriamente da non meno di quindici anni dalla maggiore età, odontoiatria e protesi dentaria e siano in possesso, da non meno di quindici anni, della regolare abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di odontotecnico, su segnalazione di una commissione paritetica nominata dalle associazioni di categoria dei medici dentisti e degli odontotec-

nici, da istituirsi in ogni capoluogo di provincia, saranno ammessi, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, a frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di un anno.

Coloro che risulteranno idonei si intenderanno abilitati al proseguimento dell'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria con la qualifica di « dentista abilitato ».

Art. 5.

Gli abilitati di cui all'articolo 4 delle presenti norme transitorie, verranno iscritti nell'Albo aggiunto degli odontoiatri dell'Ordine dei medici.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.